

**C.C.N.L. UNIONMECCANICA:
ART. 36 (SUPERMINIMO INDIVIDUALE NON ASSORBIBILE
EROGAZIONE CON LA RETRIBUZIONE DI DICEMBRE 2014)**

Il CCNL 25 gennaio 2008 UNIONMECCANICA - CONFAPI ha unificato la disciplina del rapporto individuale di lavoro con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2009, la retribuzione di tutti i lavoratori è determinata in misura fissa.

Poiché a seguito della mensilizzazione si crea uno scostamento di 11 ore e 10 minuti, con la mensilità del mese di dicembre di ciascun anno, a partire dal 2009, deve essere erogato, **ai soli lavoratori già in forza al 31 dicembre 2008 con la qualifica di operaio**, un importo pari a 11 ore e 10 minuti in base alla retribuzione in essere al momento dell'erogazione stessa.

Nulla è dovuto per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2009 per mansioni precedentemente ricomprese nella disciplina per operai.

Tale importo, espressamente definito non assorbibile, deve essere corrisposto, a titolo di *"Superminimo individuale non assorbibile ex Ccnl 25 gennaio 2008"*, ed è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento del pagamento della retribuzione del mese di dicembre, il *"Superminimo individuale non assorbibile ex Ccnl 25 gennaio 2008"* deve essere riproporzionato in dodicesimi (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero) e corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'**Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia** - Tel. 030 23076 Fax 030 23076160 - sindacale@apindustria.bs.it

Brescia, 7 novembre 2014

Aderente a:



CONFAPI

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF:25134 BRESCIA
Nr. 22156-01